



Repubblica Italiana

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it

Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

Data 10/11/2016

Numero 90

Supplemento n. 1

Periodicità bisettimanale

Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA
Direttore del Bollettino: Dott. Stefano Acanfora

DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 ottobre 2016, n. G12589

Determinazione dirigenziale n. G12832 del 26 Ottobre 2015. Autorizzazione alla stipula dell'Atto di concessione a canone ricognitorio della Casa cantoniera sita al km 34+100 della S.R. 578 "Salto Cicolana" nel Comune di Pescorocchiano (RI), alla "Comunita' Montana Salto Cicolano"..... Pag. 161

DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 ottobre 2016, n. G12683

Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali per lo svolgimento delle attività del progetto "Malattie Rare" di cui alla determinazione n. G10619 del 22 settembre 2016. Presa d'atto dell'esito dei lavori della Commissione esaminatrice contenuto nei verbali redatti in data 18 e 20 ottobre 2016 e designazione della vincitrice della procedura comparativa..... Pag. 176

Determinazione 28 ottobre 2016, n. G12684

Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali per lo svolgimento delle attività del progetto "Iniziativa per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato" di cui alla determinazione n. G10618 del 22 settembre 2016. Presa d'atto dei verbali della Commissione esaminatrice, approvazione graduatoria e designazione della vincitrice della procedura comparativa..... Pag. 179

Determinazione 2 novembre 2016, n. G12726

REG.882/2004/CE Riconoscimento condizionato stabilimento prodotti della pesca Ditta SCARDI RISTORAZIONE S.R.L. Via Salaria, 1307/M - Roma (RM)..... Pag. 183

Enti Locali

Comuni

Comune di Trevignano Romano

Statuto 20 settembre 2016, n. 38

Approvazione nuovo Statuto Comunale..... Pag. 186

Enti Locali
Comuni
Comune di Trevignano Romano

Statuto 20 settembre 2016, n. 38

Approvazione nuovo Statuto Comunale.

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38

Oggetto: Approvazione nuovo Statuto Comunale.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTI**, del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18.38**

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In **UNICA** convocazione in sessione **ORDINARIA** pubblica, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MACIUCCHI CLAUDIA	X		SIMEONI ALESSIA	X	
CIANTI SABRINA	X		SFORZINI DARIO	X	
DEL SAVIO COSTANTINO	X		DOMINICI BARBARA	X	
GALLONI LUCA	X		LEDOVI GIULIANA	X	
GAZZELLA ELIO	X		LUCIANI ANDREA	X	
MORICHELLI CHIARA	X		MARCONI MATTEO	X	
SEGUITI GIOVANNA	X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 13

Assenti n. -

Fra gli assenti sono i consiglieri: nessuno.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la seduta il **Sindaco Dott.ssa Claudia Maciucchi**;

Partecipa il **Segretario Generale Dott. Walter Gaudio**;

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 38 del 27 marzo 1999, con la quale si approvava il testo dello Statuto comunale, successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale del 10 novembre 1999, ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi;

Ravvisata la necessità di provvedere a una revisione completa dello Statuto comunale al fine di adeguarlo alla nuova e fondamentale disciplina legislativa introdotta dal Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, nonché della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3;

Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 5.12.2011, sulla scorta di una approfondita ed attenta istruttoria predisposta dai competenti Uffici, veniva approvato un primo schema di nuovo Statuto comunale;

Rilevato altresì che, nel corso del precedente mandato, l'argomento è stato più volte portato all'attenzione di specifiche Commissioni comunali istituite allo scopo, quali da ultimo la "Commissione consiliare Speciale – Proposte e regolamenti", istituita con la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 30.4.2015;

Visto l'allegato schema del nuovo testo di Statuto comunale e ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

Dato atto che lo Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 27.03.1999, è da intendersi abrogato con l'approvazione del nuovo testo;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 6 e 42;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Rilevato che la proposta di Statuto originariamente predisposta dagli Uffici e portata oggi in discussione è stata oggetto di n. 7 emendamenti da parte del Gruppo di Minoranza, alcuni dei quali approvati dall'Assemblea, altri non approvati, altri ancora sub-emendati e successivamente approvati, il tutto come riportato nel verbale di seduta agli atti dell'Ufficio Segreteria;

Considerato che al momento della votazione sono presenti tutti i Consiglieri Comunali in carica;

Con voti favorevoli 9 (i Consiglieri Maciucchi, Cianti, Del Savio, Galloni, Gazzella, Morichelli, Seguiti, Simeoni e Sforzini), contrari 4 (i Consiglieri Dominici, Ledovi, Luciani e Marconi) e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, il nuovo Statuto comunale, il cui testo, costituito da n. 71 articoli, si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere alla pubblicazione dello stesso nelle forme di legge;
3. di abrogare espressamente il precedente Statuto comunale approvato con atto di questo Organo n. 38 del 27.03.1999.

COMUNE DI
TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

STATUTO

Approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 20.09.2016

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 – Il Comune
- ART. 2 – Principi fondamentali e finalità
- ART. 3 – Segni distintivi: stemma e gonfalone
- ART. 4 – Forme di garanzia per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

- ART. 5 – Organi
- ART. 6 – Potestà regolamentare
- ART. 7 – Consiglio Comunale
- ART. 8 – Competenze del Consiglio Comunale
- ART. 9 – Consiglieri Comunali
- ART. 10 - Commissioni permanenti
- ART. 11 - Assistenza in sede processuale
- ART. 12 – Commissioni di controllo e di indagine
- ART. 13 – Commissioni speciali
- ART. 14 – Conferenza dei capigruppo consiliari
- ART. 15 – Decadenza
- ART. 16 – Convocazione del Consiglio Comunale
- ART. 17 – Adunanze consiliari
- ART. 18 – Linee programmatiche
- ART. 19 – Poteri di iniziativa
- ART. 20 – Sindaco
- ART. 21 - Vice Sindaco
- ART. 22 - Giunta Comunale
- ART. 23 - Attribuzioni della Giunta Comunale
- ART. 24 – Funzionamento della Giunta
- ART. 25 – Mozione di sfiducia
- ART. 26 – Cessazione dalla carica di assessore
- ART. 27 – Commissione per le pari opportunità

TITOLO III – SERVIZI COMUNALI

- ART. 28 – Forma di gestione
- ART. 29 – Gestione in economia
- ART. 30 – Aziende speciali
- ART. 31 – Istituzioni
- ART. 32 – Società
- ART. 33 – Convenzioni
- ART. 34 – Consorzi
- ART. 35 – Accordi di programma
- ART. 36 – Modalità costitutive
- ART. 37 – Altre forme di collaborazione

TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- ART. 38 – Principi generali
- ART. 39 – Responsabili dei servizi
- ART. 40 – Funzioni dei responsabili dei servizi
- ART. 41 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- ART. 42 – Collaborazioni esterne
- ART. 43 – Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno
- ART. 44 – Conferenza responsabili del servizio
- ART. 45 – Il segretario Comunale

TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- ART. 46 – Titolari dei diritti
- ART. 47 – Libere forme associative
- ART. 48 – Volontariato
- ART. 49 – Partecipazione popolare
- ART. 50 – Consultazione della popolazione
- ART. 51 – Consiglio Comunale dei Giovani
- ART. 52 – Referendum
- ART. 53 – Diritto di informazione

TITOLO VI – FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO SULLA GESTIONE

- ART. 54 – Attività finanziaria ed impositiva del Comune
- ART. 55 – Ordinamento contabile del Comune
- ART. 56 – Programmazione di bilancio
- ART. 57 – Rendiconto
- ART. 58 – Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione
- ART. 59 – Controllo di gestione
- ART. 60 – Patrimonio
- ART. 61 – Organo di revisione
- ART. 62 – Attività dell'organo di revisione
- ART. 63 – Mancata approvazione del bilancio nei termini – commissariamento

TITOLO VII – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

- ART. 64 – Diritto di accesso ai documenti amministrativi
- ART. 65 – Partecipazione procedimenti amministrativi
- ART. 66 – Ordine di trattazione delle richieste di atti
- ART. 67 – Istruttoria pubblica
- ART. 68 – Tutela della riservatezza

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 69 – Revisione dello statuto
- ART. 70 – Adozione dei regolamenti
- ART. 71 – Disciplina transitoria e finale

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - Il Comune

- 1) Il Comune di Trevignano Romano è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana e del presente statuto.
- 2) E' ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà;
- 3) La sede Comunale è in Piazza Vittorio Emanuele III, 1 presso il Palazzo Civico;
- 4) Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse, quando particolari esigenze lo richiedano.

ART. 2 - Principi fondamentali e finalità

- 1) Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la Città Metropolitana, con altri comuni ed enti pubblici.
- 2) Il Comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
- 3) Il Comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela, della persona e della famiglia.
- 4) Il Comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro e nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne, nella definizione di un nuovo piano regolatore dei tempi di vita e di lavoro.
- 5) Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.
- 6) Il Comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
- 7) A tal fine, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
 - a) proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
 - b) proteggere e valorizzare il territorio Comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
 - c) offrire la migliore ospitalità e accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per lavoro, per studio, per turismo, transitano o permangono nel Comune;
 - d) perseguire un rapporto equilibrato tra centro e frazioni, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
 - e) promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
 - f) rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
 - g) promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, la vocazione turistica, lo sviluppo di una economia agroalimentare innovativa e di filiera corta, lo sviluppo delle attività produttive artigianali, e le nuove propensioni del settore terziario;
 - h) promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione, la qualità della vita e il benessere della popolazione;
 - i) favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;

- j) sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni;
- k) promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
- l) consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
- m) partecipare alle associazioni nazionali e internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

ART. 3 - Segni distintivi: stemma e gonfalone

- 1) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Trevignano Romano.
- 2) Lo stemma Comunale è parimenti depositato presso la casa Comunale. Esso è composto da uno scudo in cui sono raffigurate tre viti piantate in riva al lago intercalate da una fascia con bande trasversali di colore giallo e viola. Le caratteristiche dello stemma sono riportate nei sigilli comunali. Il Gonfalone del Comune è parimenti depositato presso la casa Comunale ed è rappresentato da uno scudo con tre viti sul lago e fascia a bande trasversali colorate, sormontato da una torre medievale e circondato da una palma di olivo e da un ramoscello di quercia. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
- 3) La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 4 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

- 1) Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il Comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

Titolo II ORGANI DI GOVERNO

ART. 5 – Organî

Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.

ART. 6 - Potestà regolamentare

- 1) Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e legislativi e nel rispetto del proprio statuto.
- 2) I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

ART. 7 - Consiglio Comunale

- 1) Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
- 2) Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
- 3) Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
- 4) Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
- 5) Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
- 6) Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
- 7) Il Consiglio Comunale può incaricare uno o più Consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna Consigliere di riferire in materia di pari opportunità.
- 8) Il Consiglio Comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 8 - Competenze del Consiglio Comunale

- 1) Le materie di competenza del Consiglio Comunale sono quelle indicate dalla legge.
- 2) Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione Comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il Comune è parte o ha la rappresentanza tramite il Sindaco o persone dallo stesso nominate.
- 3) Le deliberazioni del Consiglio Comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale possono disporre anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

ART. 9 - Consiglieri comunali

- 1) I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2) I Consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;

- c) accesso come prevede la legge.
- 3) I Consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l'interesse alla stessa. In nessun caso il Consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco a norma di regolamento.
- 4) I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
- 5) I Consiglieri devono astenersi:
 - a) dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti, contabilità o affari loro propri verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità di loro parenti o affini fino al quarto grado civile o quando si tratta di conferire incarichi ai medesimi;
 - b) dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.

ART. 10 - Commissioni permanenti

- 1) Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio.
- 2) Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal Comune.
- 3) Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli Consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
- 4) Tutti i Consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.
- 5) Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.
- 6) Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.
- 7) Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
- 8) Le commissioni riferiscono al Consiglio Comunale nel termine massimo di venti giorni dall'assegnazione delle proposte, dopo di che l'argomento può comunque essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
- 9) Nei casi urgenti, a richiesta della Giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, il termine può essere abbreviato, secondo le modalità previste dal regolamento.
- 10) Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio.
- 11) Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, del segretario Comunale, dei responsabili dei servizi, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
- 12) Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.

ART. 11 – Assistenza in sede processuale

- 1) Il Comune, nella tutela dei propri interessi e diritti, assicura, a norma di legge, l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa in ogni stato e grado di giudizio, purché non sussista conflitto di interesse con l'ente. Il Comune assicura, in ogni caso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai propri dipendenti, dai Consiglieri, dagli Assessori e dal Sindaco per procedimenti giudiziari loro intentati per fatti connessi all'espletamento delle funzioni che si sono conclusi con sentenza di assoluzione con formula piena.

- 2) Nel caso in cui, tuttavia, il giudizio si concluda con una condanna per colpa grave o per dolo, l'interessato, qualora il Comune abbia anticipato le spese per l'assistenza legale, dovrà rimborsarle al medesimo Comune.
- 3) A garanzia dei danni eventualmente riportati nell'espletamento del loro mandato, il Comune può assicurare i propri amministratori o rappresentanti.

ART. 12 - Commissioni di controllo e di indagine

- 1) Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e su proposta di almeno un quarto dei Consiglieri assegnati al Comune, escludendo dal computo il Sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione Comunale. Dette commissioni sono composte solo dai Consiglieri comunali, almeno uno per ogni gruppo consiliare, nel rispetto della proporzionalità e rappresentatività dei gruppi.
- 2) La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
- 3) Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.
- 4) Qualora risultino assenti tra i Consiglieri soggetti aventi le professionalità richieste per la trattazione delle materie oggetto di controllo o indagine, è facoltà inserire nella commissione esperti con funzione consultiva senza diritto voto.

ART. 13 - Commissioni speciali

- 1) Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il Consiglio Comunale ha necessità di particolari conoscenze.
- 2) La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.
- 3) Il Consiglio Comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

ART. 14 - Conferenza dei capigruppo consiliari

- 1) I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale.
- 2) I capigruppo consiliari ed il Sindaco costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".
- 3) La conferenza è presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
- 4) Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 15 - Decadenza

- 1) Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Sindaco.
- 2) La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.
- 3) Il Consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al Sindaco almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può essere interrotta.
- 4) Nel caso di pronuncia di decadenza di un Consigliere, il Consiglio Comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

ART. 16 - Convocazione del Consiglio Comunale

- 1) L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

- 2) Al fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art 193 del T.U. n. 267/2000.
- 3) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito. Ogni altra seduta è da considerarsi straordinaria e deve essere convocata almeno tre giorni liberi prima del giorno stabilito. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
- 4) La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri e sentita la conferenza del Capigruppo; in tal caso la riunione deve svolgersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
- 5) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, anche tramite l'utilizzo autorizzato di indirizzi elettronici. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione che può tenersi anche nella medesima giornata, purché sia fissata almeno dopo un'ora dalla prima.
- 6) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare, in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti.
- 7) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere opportunamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
- 8) Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti con esclusione dei giorni festivi. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
- 9) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
- 10) In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
- 11) La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal Sindaco sino all'eventuale nomina del Presidente del Consiglio. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 12) Nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei Consiglieri; quindi il Sindaco comunica la composizione della Giunta Comunale.
- 13) Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
- 14) Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

ART. 17 - Adunanze consiliari

- 1) Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce. E' facoltà del Consiglio Comunale istituire, nell'ambito dello specifico regolamento di funzionamento dell'Assemblea, la figura del Presidente del Consiglio comunale e disciplinarne le modalità di elezione e le relative funzioni. Il Presidente dovrà essere eletto fra i Consiglieri comunali. Nel caso di istituzione della figura del Presidente del Consiglio comunale ogni riferimento fatto nel presente Statuto al Sindaco quale Presidente dell'Assemblea deve essere propriamente inteso al Presidente del Consiglio comunale.
- 2) L'ordine dei lavori del Consiglio è predisposto dal Sindaco o da chi ne fa le veci, sentita la conferenza dei Capigruppo, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 3) Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche e possono essere trasmesse, in diretta e non, sul sito istituzionale del Comune.
- 4) Sempre che non sia diversamente disposto dalla legge, in prima convocazione, per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati; in seconda

convocazione, per la validità delle sedute occorre almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

ART. 18 - Linee programmatiche

Entro il termine di giorni 120 decorrenti dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

ART. 19 - Poteri di iniziativa

- 1) L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli Consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
- 2) Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al Consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.
- 3) Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all'esame della commissione consiliare competente e per essere sottoposte alla votazione del Consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

ART. 20 – Sindaco

- 1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
- 3) In particolare il Sindaco:
 - a) Nell'esercizio delle sue funzioni di amministrazione:
 1. Rappresenta in giudizio il Comune
 2. Nomina gli assessori, scegliendoli anche tra i cittadini estranei al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del presente Statuto, e può revocarli, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale
 3. Provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
 4. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale.
 5. Convoca i comizi per i referendum previsti dalla normativa vigente in materia.
 6. Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla legge.
 7. Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo.
 8. Conferisce e revoca al segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale (se previsto dalla normativa vigente) nel caso in cui non sia stipulata apposita convenzione con altri comuni.
 9. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e può revocarli quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa di riferimento.
 10. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, sentita la Giunta, in base ad esigenze oggettivamente verificabili alle quali non si può far fronte con personale in servizio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
 11. Esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
 12. Svolge, quale ufficiale di governo, tutte le funzioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni.
 - b) nell'esercizio del suo potere di vigilanza:

1. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario Comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

c) nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

1. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei capigruppo, ne dispone la convocazione e lo presiede, qualora non sia stato nominato il Presidente;
 2. riceve le dichiarazioni dei Consiglieri di scelta del gruppo consiliare;
 3. garantisce il regolare svolgimento del Consiglio assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
 4. provvede alla convocazione del Consiglio Comunale su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati, in un termine non superiore ai 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 5. riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio;
 6. Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 7. Coordina l'attività della Giunta;
 8. Esercita il potere di indirizzo e di controllo nei confronti degli organi di gestione dell'ente;
 9. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici all'esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni del Comune, potendo impartire agli organi di gestione le direttive all'uopo necessarie.
- 4) Il Sindaco, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi di Consiglieri delegando loro funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.

ART. 21 - Vice Sindaco

- 1) Il Sindaco nomina fra gli assessori un vice Sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
- 2) In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore più anziano di età.

ART. 22 - Giunta Comunale

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori fino a quattro, nel pieno rispetto della vigente normativa sulla parità di genere.
- 2) Possono essere nominati assessori persone non Consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. In tal caso la Giunta nella prima seduta utile verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.
- 3) Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare i relativi atti. Il Sindaco può modificare le attribuzioni dei componenti della Giunta. Le deleghe, fatte per iscritto, devono essere comunicate al Consiglio.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vice Sindaco e, in assenza anche di questi, l'Assessore più anziano d'età.

ART. 23 - Attribuzioni della Giunta Comunale

- 1) La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio Comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al Consiglio e quando lo richieda il Consiglio stesso.

- 2) Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune.
- 3) L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.
- 4) Le deliberazioni della Giunta Comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, possono disporre anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge.

ART. 24 - Funzionamento della Giunta

- 1) La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori. L'attività della Giunta è collegiale.
- 2) Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti.
- 3) Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
- 4) Alle sedute della Giunta partecipa il segretario Comunale. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
- 5) La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
- 6) La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 7) Le deliberazioni della Giunta Comunale sono assunte, di regola, con voto palese. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione la votazione si intenderà fatta in modo palese.
- 8) Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal segretario Comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

ART. 25 - Mozione di sfiducia

- 1) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 2) La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.
- 3) La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 4) Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
- 5) Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

ART. 26 - Cessazione dalla carica di assessore

- 1) Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
- 2) Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 3) Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

ART. 27 - Commissione per le pari opportunità

- 1) Il Comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.
- 2) La commissione è nominata dal Consiglio Comunale su proposta delle elette nel Consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle stesse, da una donna designata da ogni gruppo, anche al di fuori del Consiglio qualora nel gruppo non vi sia rappresentanza femminile. Essa non ha potere deliberante.

- 3) La commissione elegge al proprio interno la presidente.
- 4) La commissione formula al Consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.
- 5) La Giunta Comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al Consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
- 6) La commissione dura in carica per l'intero mandato del Consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Titolo III
SERVIZI COMUNALI

ART. 28 - Forma di gestione

- 1) Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 113 e ss. del T.U. n. 267/2000.
- 2) I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono regolati dalle disposizioni del novellato art 113 del T.U. n. 267/2000, mentre i servizi privi rilevanza economica sono regolati dalle disposizioni di settore.
- 3) I servizi privi di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - (a) Istituzioni;
 - (b) aziende speciali, anche consortili;
 - (c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzerà la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
- 4) E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di cui al precedente comma.
- 5) Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.
- 6) Per la gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica trova applicazione il vigente art. 113 del T.U. n. 267/2000, norma inderogabile ed integrativa rispetto alla disciplina di settore. Restano esclusi dalla disciplina i settori regolati dai decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e e 23 maggio 2000 n. 164.

ART. 29 - Gestione in economia

La gestione in economia è consentita quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di cui al precedente articolo.

ART. 30 - Aziende speciali

- 1) Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
- 2) Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
- 3) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere Comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi; il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera (a).
- 4) Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
- 5) Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
- 6) Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del

Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

- 7) L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 8) L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
- 9) L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
- 10) Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 11) Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

ART. 31 – Istituzioni

- 1) In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica, il Consiglio Comunale può costituire apposite Istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
- 2) Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, del componenti del Consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.
- 3) Per la nomina e la revoca del presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 per le aziende speciali.
- 4) Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
- 5) L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 7) Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 8) L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 32 – Società

- 1) Per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
- 2) Per l'applicazione del comma 1, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

ART. 33 – Convenzioni

- 1) Il Comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di Comune interesse, nonché per l'utilizzazione a tempo determinato e parziale di personale assegnato ad altri enti.
- 2) Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 34 – Consorzi

Il Comune può costituire, ai sensi di legge, con la Città Metropolitana e con altri comuni, consorzi per la gestione associata di uno o più servizi.

ART. 35 - Accordi di Programma

Il Comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse Comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la Città Metropolitana, la Regione, l'Amministrazione Statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

ART. 36 - Modalità costitutive

Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 37 - Altre forme di collaborazione

- 1) Il Comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
- 2) L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
- 3) Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

Titolo IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 38 - Principi generali

- 1) Il Comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale (se previsto dalla vigente normativa), al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri. La responsabilità dei servizi è attribuita conformemente alle norme di legge in materia.
- 2) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il Comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità, nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

ART. 39 - Responsabili dei servizi

- 1) Ai responsabili dei servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.
- 2) I responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del Sindaco.
- 3) I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale (se previsto dalla vigente normativa), ovvero dal segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco della Giunta Comunale.

ART. 40 - Funzioni dei responsabili dei servizi

- 1) I Responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
- 2) Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, o da altre disposizioni normative.
- 3) I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale appartenente al proprio servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

ART. 41 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

- 1) La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 2) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire nel rispetto dei limiti di cui all'art. 110 del T.U.E.L. n. 267/2000.

ART. 42 - Collaborazioni esterne

- 1) Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine.

- 2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, i criteri per l'individuazione nonché la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 43 - Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

- 1) Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori.
- 2) Il Comune istituisce ed attua i controlli interni secondo quanto previsto dagli artt. 147 e ss. del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

ART. 44 - Conferenza dei responsabili dei servizi

- 1) E' istituita la conferenza dei responsabili dei servizi. Essa opera sotto la presidenza del segretario Comunale o direttore generale (se previsto dalla vigente normativa).
- 2) La conferenza si riunisce almeno una volta l'anno per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione; formula proposte circa l'organizzazione dei servizi; riferisce alla Giunta Comunale sui propri lavori. Della convocazione della conferenza vengono resi edotti il Sindaco e la Giunta Comunale per consentire loro la partecipazione ai lavori.

ART. 45 - Il segretario Comunale

- 1) Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
- 2) Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla
- 3) contrattazione collettiva.
- 4) Il Segretario Comunale, presta consulenza giuridica agli organi dell'ente.
- 5) Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
- 6) Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
- 7) Il Segretario Comunale esercita le funzioni di coordinamento dell'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco ai sensi della lett. d) del comma 4 dell'art. 97 del D.Lgs.vo 267/00.

Titolo V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 46 - Titolari dei diritti

- 1) Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel Comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
- 2) I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

ART. 47 - Libere forme associative

- 1) Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
- 2) E' facoltà dell'ente istituire un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. E' condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.
- 3) Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
- 4) Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
- 5) La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso di beni pubblici.
- 6) Annualmente la Giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

ART. 48 – Volontariato

- 1) Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
- 2) Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 49 - Partecipazione popolare

- 1) Tutti i soggetti di cui al precedente art. 46 possono proporre agli organi del Comune petizioni, sottoscritte da almeno duecento aventi diritto e depositate presso la segreteria Comunale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro due mesi.
- 2) La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti o in alternativa al Consiglio Comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.
- 3) Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.

- 4) I soggetti di cui al precedente art. 46 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di trecentocinquanta firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente comma 2.
- 5) Il Consiglio Comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto presso la segreteria generale.
- 6) Le proposte di cui al precedente comma 4 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.
- 7) I medesimi soggetti di cui all'art.46 possono presentare istanze ai competenti organi del Comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
- 8) Le istanze vanno sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

ART. 50 - Consultazione della popolazione

- 1) Il Comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
- 2) La consultazione è indetta dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Comunale.
- 3) Il Sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

ART. 51 - Consiglio Comunale dei Giovani

- 1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione democratica dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del "Consiglio Comunale dei Giovani" di Trevignano Romano;
- 2) Il Consiglio Comunale dei Giovani ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politiche ambientali e territorio, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'UNICEF, associazionismo, istruzione, cultura, spettacolo, assistenza ai giovani, agli anziani e persone svantaggiate e/o diversamente abili, volontariato.
- 3) Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

ART. 52 – Referendum

- 1) Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.
- 2) La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al Sindaco previa delibera del Consiglio Comunale. Per la proposta di referendum su iniziativa dei cittadini sono richieste un numero di firme non inferiore al 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno venti elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 3) Per l'autentica delle firme dei sottoscrittori e dei presentatori si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999 n.120, art. 4.
- 4) Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) questioni che non siano di esclusiva competenza locale;
 - b) Statuto del Comune, atto di istituzione e statuto delle aziende speciali, nonché atto di istituzione e statuto delle società di capitali;
 - c) piani territoriali e urbanistici;
 - d) espropriazioni per pubblica utilità;
 - e) regolamento del Consiglio comunale;

- f) attività amministrativa vincolata da normativa statale o regionale;
 - g) disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - h) materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;
 - i) bilancio preventivo e consuntivo;
 - j) deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
 - k) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - l) atti relativi al personale del Comune;
 - m) questioni attinenti alle sanzioni amministrative;
 - n) materie che sono già state oggetto di referendum comunali o anche nazionali, regionali o provinciali nell'ultimo quinquennio;
 - o) altre materie inserite nello specifico regolamento comunale.
- 5) E' vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
 - 6) Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il Consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
 - 7) La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a sessanta giorni, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico composto dal segretario del Comune, da un membro esterno di comprovata qualificazione professionale nelle materie giuridiche e dal responsabile del Servizio Elettorale.
 - 8) Il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro trenta giorni dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. Il Consiglio comunale è vincolato ad assumere decisioni conformi all'esito referendario esclusivamente nel caso in cui la proposta sia approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
 - 9) Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.
 - 10) Qualsiasi altro aspetto (fra i quali: criteri di formulazione del quesito, modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, svolgimento delle operazioni di voto) è disciplinato da distinti regolamenti attuativi per ogni tipologia di referendum, nell'ambito dei criteri e dei principi innanzi indicati.

ART. 53 - Diritto di informazione

- 1) Il Comune garantisce l'informazione, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il sito internet istituzionale, la stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
- 2) Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. L'albo viene posto in luogo idoneo a consentire la massima accessibilità. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

Titolo VI
FINANZA, CONTABILITA' E
CONTROLLO SULLA GESTIONE

ART. 54 - Attività finanziaria ed impositiva del Comune

- 1) Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
- 2) La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
- 3) Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

ART. 55 - Ordinamento contabile del Comune

L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento Comunale di contabilità.

ART. 56 - Programmazione di bilancio

- 1) Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica, oggi Documento Unico di Programmazione, e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio Comunale, secondo i termini e le modalità indicati dal regolamento di contabilità.
- 2) Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al Consiglio Comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio Comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.
- 3) Prima della approvazione del bilancio di previsione del Comune, devono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.

ART. 57 - Rendiconto

Il rendiconto del Comune, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

ART. 58 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

- 1) Sulla base del bilancio annuale e pluriennale e del piano esecutivo di gestione i responsabili dei servizi sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
- 2) Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione annuale, determinando gli obiettivi di gestione.
- 3) I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
- 4) A tal fine, è di competenza dei responsabili dei servizi la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione), in conformità al regolamento di contabilità.

ART. 59 - Controllo di gestione

- 1) Il Comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.
- 2) La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

ART. 60 – Patrimonio

- 1) I beni immobili appartenenti al patrimonio Comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
- 2) I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
- 3) La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal regolamento Comunale.

ART. 61 - Organo di revisione

- 1) Il Consiglio Comunale elegge l'organo di revisione secondo le norme di legge.
- 2) L'organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3) Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il Comune.
- 4) Non possono essere inoltre nominati revisori i Consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione Comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o tesoriere del Comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
- 5) E' causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del Comune.
- 6) Il presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

ART. 62 - Attività dell'organo di revisione

- 1) Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
- 2) Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al Consiglio Comunale.
- 3) I revisori, possono ottenere dal Sindaco, dagli assessori e dai responsabili dei servizi notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
- 4) Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
- 5) L'organo di revisione assiste alle sedute del Consiglio Comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Lo stesso può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del Comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

ART. 63 - Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento

- 1) Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al secondo le modalità previste dall'art. 141 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

Titolo VII
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E
DIRITTO D'ACCESSO
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

ART. 64 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

- 1) Fatte salve le prerogative riconosciute dall'istituto dell'accesso civico di cui al d.lgs. 14.3.2013, n. 33, il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
- 2) Il regolamento:
 - (a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - (b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
 - (c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio, relazioni col pubblico.
- 3) Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai responsabili dei servizi del Comune. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

ART. 65 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

- 1) Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
- 2) Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

ART. 66 - Ordine di trattazione delle richieste di atti

Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

ART. 67 - Istruttoria pubblica

La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

ART. 68 - Tutela della riservatezza

- 1) Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
- 2) Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 69 - Revisione dello statuto

- 1) Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e tali modifiche sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2) La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.

ART. 70 - Adozione dei regolamenti

- 1) Il regolamento del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
- 2) Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto medesimo (tale termine non è comunque da considerarsi perentorio).

ART. 71 - Disciplina transitoria e finale

- 1) Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello Statuto medesimo.
- 2) Quando si fa riferimento ai Consiglieri si intende compreso anche il Sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei Consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente.
- 3) Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio comunale.

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Segreteria – Affari Generali

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38

Del 20.09.2016

OGGETTO: Approvazione nuovo Statuto Comunale.

PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Arch. Fabio Maria Dandini

Trevignano Romano, li 12.09.2016

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Claudia Maciucchi)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Walter Gaudio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 385

Addi 21.10.2016

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL MESSO COMUNALE
(Dott. Vincenzo Zisa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- a) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____;
- b) è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____;
- c) è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data _____;

Il Segretario Generale
Dott. Walter Gaudio